

CONVENZIONE

Nell'anno 2021 il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO

Tra


Il **Consorzio Hera S.C.S. ONLUS**, con sede in via D'Alessi n. 15, 91022 Castelvetro (TP), p. iva 02433480817, rappresentata dal Vice Presidente **Sorrentino Francesco** domiciliato per la carica presso la sede della società;

e

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo**, con sede legale in Palermo in Via del Vespro, 129 cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Maria Caltagirone e domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata A.O.U.P.)

PREMESSO CHE

- con atto di Notar Cangemi del 25/05/2011 in Castelvetro (TP) rep. 23.626, racc. n. 12.707, registrato al n. 992 serie 1T del 01/06/2011, si costituiva il gruppo "Insieme società cooperativa Onlus", il cui statuto, facente parte integrante, veniva individuato all'allegato "A";
- con atto di Notar Cangemi del 31/08/2017, in Castelvetro (TP) rep. n. 32.724, racc. n. 19.173, registrato al n. 1683 serie 1T del 05/09/2017 per mezzo di assemblea straordinaria, si deliberava di modificare, ferme restando le caratteristiche proprie della cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa in cooperativa sociale onlus, nonché di modificare la denominazione sociale in "Consorzio Hera società cooperativa sociale onlus";
- la Società risulta iscritta con n. A/1078/2018/TP alla prima sezione del Registro di cui all'art. 42 del T.U. dell'Immigrazione;
- al punto 24 dell'art. 4 (oggetto sociale) dello statuto del "Consorzio Hera società cooperativa sociale onlus" vengono indicati gli ambiti in cui opera il consorzio e che riguardano l'oggetto della presente convenzione;
- il Consorzio Hera Soc. Coop. Soc. Onlus vanta una esperienza decennale nel settore dei servizi di assistenza sociale nel settore immigrazione, ed ha tra i propri fini istituzionali l'attivazione e la gestione di progetti di accoglienza integrata con servizi di tutela, mediazione culturale, alfabetizzazione e insegnamento della lingua a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria anche MSNA, ed opera in tutto il territorio nazionale;
- il Consorzio Hera SCS onlus gestisce servizi di accoglienza a favore di cittadini extracomunitari (es. SIPROIMI, CAS, Hotspot, etc) attivando sul territorio competente una fitta rete di relazioni istituzionali socio sanitarie al fine di garantire una gestione integrata dei servizi ed una fattiva collaborazione tra più organizzazioni socio culturali;
- il Consorzio Hera SCS onlus, promuove, progetta, programma e realizza, in coerenza con le proprie finalità associative, interventi per la promozione culturale e sociale di giovani anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni del territorio.



CONSIDERATO CHE

L'A.O.U.P "Paolo Giaccone" di Palermo, svolge attività assistenziali anche nei confronti degli immigrati comunitari e non, in regola e non con il permesso di soggiorno, presenti sul territorio, in conformità alla normativa vigente sia nazionale che regionale;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

L'A.O.U.P "Paolo Giaccone" di Palermo, si impegna a garantire le prestazioni assistenziali previste dalla normativa vigente in favore degli immigrati presenti all'interno della struttura in premessa, quali cure **"urgenti"** (cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona); **"essenziali"** (Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita - complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti -).

È stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso; **"di prevenzione"**, tutela della gravidanza e maternità responsabile; tutela della salute del minore; vaccinazioni secondo la normativa, nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione; interventi di profilassi internazionale; profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e bonifica di eventuali focolai, compreso l'eventuale ricovero, in ottemperanza al decreto legislativo n. 286/1998, alla circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000 ed alle Linee Guida della Regione Siciliana dell'agosto 2003;

Art. 3

Modalità di erogazione

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria convenuta e gli accordi economici le parti rimandano alla normativa di riferimento: legge 6 marzo 1998, n. 40, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni; Decreto Leg.vo 25 luglio 1998 n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; nota prot. 2293/Gab del 25/02/2009 Assessorato Regionale Sanità; D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; Circolare Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000 "Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria"; nota prot.n. 1243/Gab. del 15 novembre 2000 dell'Assessorato regionale della sanità – Ufficio di Gabinetto – con la quale si chiede alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della



Sicilia l'applicazione della circolare 24 marzo 2000, n.5 del Ministero della Sanità; D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 "attuazione della direttiva n. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"; Decreto Assessorato Regionale Sanità 17 Ottobre 2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 9 Novembre 2012, con il quale sono state emanate le "Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri (extracomunitarie comunitari) della Regione siciliana"; Decreto Assessorato Regionale Sanità 26 settembre 2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 31 Ottobre 2013, Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome italiane; Decreto 6 marzo 2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 4 Aprile 2014 "Assistenza sanitaria stranieri - Procedure per l'iscrizione al servizio sanitario regionale dei minori stranieri extracomunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI"; si precisa altresì che le modalità organizzative delle singole attività saranno oggetto di specifici accordi tra le parti interessate;

Art. 4

Durata dell'accordo convenzionale

La presente convenzione avrà durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso manifestato dalle parti.

Art.5

Recesso e risoluzione

Le parti contraenti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o pec, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione. Nel caso di scioglimento anticipato del contratto, il Consorzio Hera si impegna a corrispondere il compenso relativo alle prestazioni rese sino alla data di recesso.

Art. 6

Copertura Assicurativa

L'AOUP garantisce, mediante il sistema della c.d. autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del dirigente medico e di tutto il personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 7

Trattamento dei dati

Il consorzio Hera, titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, provvederà con separato atto, alla nomina dell'A.O.U.P, quale responsabile del trattamento.

L'AOUP è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti



effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà del consorzio e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'Azienda.

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione del presente articolo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui alla presente Convenzione.

A tal fine l'AOUP comunica che il DPO aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

Qualora il consorzio riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 9

Clausole di parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AOUP e il consorzio.

Le parti si danno reciprocamente atto che dalla presente Convenzione non discendono oneri economici per le parti ed ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art.10

Controversie

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

Art.11

Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ha richiesto tale adempimento;

Art. 12

Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Le parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra l'AOUP e il consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONSORZIO HERA Hera S.p.A. cons.
Via D'Alessi n° 15 - 91022 CASTELVETRANO (TP)
C.F./P.IVA 02433480817 - Tel. 0924 81189
amministrazione@consorziohera.it
amministrazione@pec.consorziohera.it

Per l'AOUP Paolo Giaccone di Palermo

DATA, 26.01.2021